



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto- legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.12, recante l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché per le assunzioni delle categorie protette;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508" e i relativi decreti attuativi;

VISTO il d.m. 3 luglio 2009 (prot. n. 89), con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il d.m.3 luglio 2009 (prot.n. 90), con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i dd.mm. 30 settembre 2009 (prot.n. 125, 126 e 127), con i quali sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, rispettivamente dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e degli Istituti superiori per le industrie artistiche e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare l'articolo 4, comma 80;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-bis;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare l'articolo 1, comma 655;

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'articolo 64-bis;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare l'articolo 5, comma 3-septies;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l'articolo 14, comma 4-quater;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'articolo 6, comma 4-ter, il quale prevede che *“per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni [...] possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;

CONSIDERATO che lo schema di regolamento in materia di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, è stato approvato in deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 1° settembre 2022;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali rappresentative in data 24 marzo 2023;

DECRETA

Art. 1

Definizioni e applicazione

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

- a. per “istituzioni”, le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- b. per “istituzioni statizzate”, le istituzioni divenute statali a decorrere dal 1° gennaio 2023 in esito al processo di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- c. per “graduatorie nazionali”, le seguenti graduatorie:

- I) graduatorie ad esaurimento (GNE), di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
 - II) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET), di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
 - III) graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
 - IV) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
 - V) graduatorie di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
 - VI) graduatorie di cui all'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
- d. per “Elenchi”, l’Elenco “A” e l’elenco “B” di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze 9 settembre 2021, mantenuti quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce ai sensi dell’articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022;
 - e. per “Ministero”, il Ministero dell’università e della ricerca;
 - f. per “Portale dei concorsi AFAM”, il portale <https://afam-bandi.cineca.it> raggiungibile dal sito <https://afam.miur.it>;
 - g. per “settori artistico-disciplinari”, gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell’articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
 - h. per “dPCM Statizzazione”, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze 9 settembre 2021.
2. Il presente decreto si applica all’Istituto Superiore di Studi Musicali della Valle d’Aosta laddove compatibile con il decreto legislativo 24 luglio 2007, n. 136.

Art. 2

Facoltà assunzionali

1. Le assunzioni di personale docente presso le istituzioni, autorizzate come contingente complessivo ai sensi dell’articolo 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché quelle derivanti dall’ampliamento delle dotazioni organiche delle istituzioni di cui all’articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non utilizzate, sono ripartite dal Ministero entro cinque giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti relativi a tale personale.
2. La ripartizione delle facoltà assunzionali di cui al comma 1 avviene in proporzione ai posti vacanti nelle dotazioni organiche delle istituzioni, come risultanti in esito ai trasferimenti disposti.

3. Le facoltà assunzionali delle istituzioni statizzate coincidono con le dotazioni organiche approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del dPCM Statizzazione e con le eventuali successive modifiche ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del dPCM Statizzazione.
4. Le facoltà assunzionali relative a posti vacanti presso le istituzioni statizzate su cui viene disposto un trasferimento vengono attribuite all'istituzione da cui proviene il docente trasferito.
5. Il Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche, delibera in ordine alla ripartizione delle facoltà assunzionali attribuite all'istituzione tra i posti di docente vacanti, con esclusione di quelli indisponibili per la mobilità, in base alle esigenze didattiche e di ricerca dell'istituzione stessa, prevedendo che le facoltà disponibili siano utilizzate prioritariamente per i posti vacanti in corrispondenza dei quali vi sono candidati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c.
6. La copertura dei posti di docente ai quali non viene attribuita facoltà assunzionale può avvenire stipulando contratti a tempo determinato di durata annuale.
7. Con successivi provvedimenti il Ministero, previa ricognizione, redistribuisce le facoltà assunzionali inutilizzate tenuto conto dei posti vacanti e delle esigenze didattiche.

Art. 3

Utilizzo delle graduatorie

1. Ciascuna istituzione statizzata recluta personale docente a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali di cui all'articolo 2, prioritariamente a valere sui vigenti Elenchi costituiti dall'istituzione medesima.
2. Le istituzioni, in subordine a quanto previsto al comma 1 per le sole istituzioni statizzate, reclutano personale docente a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali di cui all'articolo 2, prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie nazionali.
3. L'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punto III è subordinato all'assenza di candidati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punti I e II.
4. L'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punto IV è subordinato all'assenza di candidati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punto III.
5. L'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punto V è subordinato all'assenza di candidati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punto IV.
6. L'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punto VI è subordinato all'assenza di candidati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punto V.
7. L'utilizzo delle graduatorie nazionali, ove capienti, prevede l'interpello dei candidati in ordine di graduatoria, prevedendo un tempo non inferiore alle quarantotto ore per l'accettazione della proposta. In caso di mancata risposta nei termini si interpella il candidato seguente. L'istituzione trasmette al Ministero l'elenco dei candidati che non hanno accettato la proposta, che vengono depennati dalla graduatoria laddove l'istituzione interpellante sia l'unica sede disponibile.
8. Nel caso più di una istituzione abbia necessità di reclutare dalla medesima graduatoria nazionale capiente, il Ministero trasmette alle istituzioni interessate l'elenco dei candidati. Le istituzioni interpellano congiuntamente i candidati al fine di acquisire la preferenza di sede tra quelle disponibili,

attribuendo la priorità nella scelta della sede ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di rifiuto o di mancata risposta nei termini, le istituzioni informano il Ministero ai fini del deponamento del candidato dalla graduatoria nazionale.

Art. 4

Selezioni pubbliche per titoli ed esami

1. In subordine alle modalità di reclutamento di cui all'articolo 3, le istituzioni reclutano personale docente a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali di cui all'articolo 2, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità di espletamento, trasparenza, oggettività dei meccanismi di verifica dei requisiti attitudinali e professionali, rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, nonché dei seguenti criteri, modalità e requisiti di partecipazione:
 - a. possibilità di stipulare specifiche convenzioni tra istituzioni ubicate nella medesima Regione o in Regioni tra loro limitrofe, fino a un massimo di tre Regioni, per lo svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento, con la previsione che ogni concorso congiunto sia comunque curato da una singola istituzione che assume la titolarità della procedura;
 - b. approvazione, al termine delle procedure di reclutamento, di una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a cento. Al termine della procedura è altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, l'istituzione può procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei. L'elenco degli idonei non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura, ovvero da quelle che hanno indetto la procedura congiuntamente, per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata;
 - c. indicazione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, mediante bando emanato con decreto del Direttore;
 - d. definizione nel bando delle modalità, anche telematiche, e dei tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul portale del reclutamento inPA di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il bando è pubblicato sul sito dell'istituzione e sul Portale dei concorsi AFAM. Ove la pubblicazione sul portale inPA non fosse possibile, la stessa è sostituita dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie speciale “Concorsi ed esami”;
 - e. previsione che la copertura di più posti relativi allo stesso settore artistico-disciplinare presso la stessa istituzione o presso istituzioni convenzionate avvenga nell'ambito della medesima procedura;
 - f. previsione che alle procedure partecipino coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - I) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità

dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

II) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;

III) godimento dei diritti civili e politici.

- g. previsione che alle procedure accedano i soggetti in possesso di laurea magistrale, di diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero, attinenti al settore artistico-disciplinare oggetto del concorso, con individuazione dei titoli attinenti nel bando di concorso;
- h. previsione che alle procedure accedano altresì i soggetti, privi dei titoli di studio di cui alla lettera g), che abbiano maturato, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, effettuati, per almeno un anno accademico, prevalentemente nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura;
- i. divieto di partecipazione alle procedure per i soggetti che siano già appartenenti ai ruoli statali della docenza AFAM;
- j. previsione di commissioni giudicatrici composte da un docente, individuato dal Direttore, in servizio presso l'istituzione titolare della procedura, appartenente al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine, con funzioni di presidente, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM). Le commissioni sono nominate con decreto del Direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura;
- k. previsione che le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti debbano essere adeguatamente motivate e documentate e abbiano effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore;
- l. applicazione ai componenti delle commissioni delle incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- m. valutazione dei titoli di servizio riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, attribuendo 4 punti per ogni anno di servizio, sino a un massimo di dodici punti;

- n. valutazione dei titoli artistici, culturali e professionali, definita nel bando di concorso prevedendo l'attribuzione di punteggio per il possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quello che garantisce l'accesso alla procedura e valorizzando l'attività didattica ulteriore rispetto a quella di cui alla lettera m) nonché l'attività di produzione artistica e di pubblicazioni artistiche e scientifiche, sino a un massimo di diciotto punti;
 - o. svolgimento di una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesta la competenza didattica dei candidati;
 - p. svolgimento di una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesta la conoscenza e la preparazione dei candidati;
 - q. previsione che la valutazione dei titoli di cui alle lettere m) e n) sia effettuata prima dello svolgimento delle prove di cui alle lettere o) e p), a cui accedono i soggetti che nella valutazione dei titoli ottengano un punteggio totale non inferiore a 18/30
 - r. previsione che alle prove di cui alle lettere o) e p) sono attribuiti sino a un massimo di settanta punti;
 - s. previsione che l'idoneità è attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a 60/100, di cui almeno 42/70 nelle prove. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo;
 - t. previsione che le commissioni giudicatrici determinino i criteri specifici di valutazione, da pubblicare sul sito dell'istituzione prima dell'inizio dei lavori, in coerenza con il bando;
 - u. previsione che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale;
 - v. previsione che il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provveda all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità, il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame;
2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lettera h), e dei titoli di servizio di cui al comma 1, lettera m), per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lettera h), e dei titoli di servizio di cui al comma 1, lettera m), per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, delle legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state

svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.

Art. 5

Riserve di posti

1. Le riserve di posti per soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono calcolate da ciascuna istituzione applicando l'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 68/1999 al numero di posti di docente in organico, senza distinzione di settore artistico-disciplinare, con arrotondamento all'unità superiore per frazioni superiori a 0,50, tenendo conto dei soggetti computati nella quota di riserva ai sensi dell'articolo 4, commi 3-bis e 4, della legge 68/1999.
2. Le riserve di posti per soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono calcolate da ciascuna istituzione applicando l'aliquota pari a un punto percentuale al numero di posti di docente in organico, senza distinzione di settore artistico-disciplinare, con arrotondamento all'unità superiore per frazioni superiori a 0,50, tenendo conto dei soggetti già computati nella quota di riserva.
3. Sono equiparati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68:
 - a. i testimoni di giustizia, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera h), della legge 11 gennaio 2018;
 - b. gli orfani per crimini domestici, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4;
 - c. gli orfani di Rigopiano, ai sensi dell'articolo 11-septies, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
4. La riserva viene applicata fino al 50% dei posti di docente complessivamente messi a concorso a tempo indeterminato da parte dell'Istituzione, ivi compresi quelli messi a bando all'interno di procedure di reclutamento congiunte, per l'anno accademico 2023/2024, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. Al 30% dei posti di docente complessivamente messi a concorso a tempo indeterminato da parte dell'Istituzione, ivi compresi quelli messi a bando all'interno di procedure di reclutamento congiunte, per l'anno accademico 2023/2024, si applica altresì la riserva di cui all'articolo 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 6

Scelta della sede in seguito a procedure di reclutamento congiunte

1. In caso di procedure di reclutamento congiunte di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), i vincitori scelgono la sede ove stipulare il contratto a tempo indeterminato in base all'ordine di graduatoria.
2. I soggetti di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di scelta prioritaria, in deroga al comma 1.
3. In subordine ai soggetti di cui al comma precedente, i soggetti di cui all'articolo 33, commi 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di scelta prioritaria, in deroga al comma 1, esclusivamente con riferimento alla sede più vicina al domicilio della persona interessata.

Art. 7

Stipula dei contratti

1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato viene stipulato tra il Direttore dell'istituzione e il docente e viene inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti.
2. L'anagrafica del docente viene tempestivamente caricata dall'istituzione su apposita piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero.

Art. 8

Norme finali

1. Il presente decreto si applica esclusivamente all'anno accademico di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini